

## **Nota in merito alla normativa sul possesso di calciobalilla anche alla luce dei recenti documenti di prassi dell'ADM, nell'interesse degli oratori parrocchiali.**

Il calciobalilla è da classificare tra gli apparecchi senza vincita in denaro, riconducibile entro la categoria individuata dalla lettera c-bis)<sup>1</sup> del comma 7 dell'art. 110 del TULPS<sup>2</sup>, come introdotta dalla Legge n. 228/2012: *“apparecchi meccanici ed elettromeccanici, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”*.

Al riguardo, con Circolare 19 maggio 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”), ha affermato che *“la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall'obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori”*.

Tale previsione deriverebbe dall'emanazione dell'articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ha sostituito il comma 7-ter dell'art. 110 del TULPS<sup>3</sup> disponendo che *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”*<sup>4</sup>.

ADM ha così dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (quelli del “Comma 7”), adottando nel corso dell'ultimo anno diverse determinazioni direttoriali, una determinazione del Direttore Giochi e plurime circolari esplicative ed operative e ha precisato che in base alle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 7 del TULPS (lett. a), b) e c) tale tipologia di apparecchi (i calciobalilla) non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore - ancorché in modo generico - nell'art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio biliardo, **calciobalilla**, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy rides etc.).

---

<sup>2</sup> È stata aggiunta anche la lettera c-ter): *apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, biliardi affittati a tempo etc...)*.

<sup>3</sup> Comma inserito dall'art. 1, comma 475, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

<sup>4</sup> Per le regole tecniche e per la produzione, l'importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, cfr. la Determinazione 18 maggio 2021, n. 151294/RU e, per le regole amministrative per la produzione, l'importazione, l'installazione e l'utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui al presente comma, cfr. la Determinazione 1 giugno 2021, n. 172999/RU.

Senonchè, continua ADM, l'inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all'interno dell'articolo 110, comma 7 delle lettere *c-bis* e *c-ter* e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, avrebbe automaticamente prodotto l'effetto che anche questi apparecchi fossero sottoposti alle regole previste da:

- articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui “...*l'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o **nelle aree aperte al pubblico** ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS)*”;
- articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i produttori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla **verifica di conformità alle regole tecniche di produzione**;
- articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un **nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori** (cioè i possessori/proprietari);
- articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il **possesso delle licenze** previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.

In ragione di quanto sopra, è stato previsto che tutti i nuovi apparecchi prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S., anche per gli meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge.

Senonché, sotto sollecitazione delle associazioni nazionali di categoria e della stessa ADM (che, per il vero, aveva pubblicato un comunicato stampa sulla regolamentazione in commento), è stata emanata la Legge 79 del 2022<sup>5</sup>, entrata in vigore il 30 giugno 2022, con cui è stata inserito all'art.110 del TULPS, dopo il comma 7, la seguente disposizione: "**7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro**

---

<sup>5</sup> In Gazz. Uff., 29 giugno 2022, n. 150 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).*

dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi".

Per effetto di tale norma si prevede che per gli apparecchi di cui alle lettere c)-bis e c)-ter del comma 7 dell'art. 110 del TULPS (da individuare ogni anno con apposito decreto ADM) **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388**, e, dunque, non sono richieste:

- la verifica di conformità alle regole tecniche di produzione, con i relativi oneri;
- e i nulla osta di distribuzione per i produttori e di esercizio per i gestori (cioè i possessori/proprietari), con i relativi oneri.

Deve dunque ritenersi che, in attesa della pubblicazione (entro il 15 novembre di ciascun anno) dell'elenco degli apparecchi per i quali non sono previsti gli oneri elencati dall'art. 38, comma 3 e 4 della L. 388/2000, nessuna variazione rispetto alla disciplina in vigore dal 2012 deve ritenersi intervenuta e nessun adempimento ulteriore è richiesto, neanche a carico degli oratori parrocchiali<sup>6</sup>.

\*

Sotto il profilo dell'imposizione tributaria, il calciobalilla/biliardino rientra tra gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'art.14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ed è dunque assoggettato al pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti secondo le basi imponibili forfetarie attualmente esistenti per le singole tipologie di apparecchi.

Sul punto, anche la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 ha confermato che *"per tali apparecchi - riferendosi a quelli di cui alle lettere c)-bis e c)-ter del comma 7 dell'art. 110 del TULPS - **resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.** A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter<sup>7</sup>, sono previsti specifici obblighi dichiarativi".*

Ebbene, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 110, comma 7-ter, del T.U.L.P.S.<sup>8</sup> di individuazione delle nuove basi imponibili forfetarie, con avviso del 4 marzo 2022 ADM ha comunicato che sono provvisoriamente confermate, per l'anno 2022, le categorie di appartenenza degli apparecchi ed i relativi imponibili forfetari dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuti nel decreto direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV e, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., le basi imponibili di

---

<sup>6</sup> È comunque opportuno monitorare eventuali comunicati stampa di ADM rispetto alla L. n. 79 del 2022.

<sup>7</sup> 7-ter. *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente".*

<sup>8</sup> Così come da ultimo modificato dall'articolo 104 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

Il richiamato decreto direttoriale 10 marzo 2010 n. 398/CGV rinvia, per l'individuazione dei soggetti passivi d'imposta all'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 22 marzo 2004.

Ai fini di quest'ultimo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>9</sup>: *“(...) il soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici od elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, dallo stesso posseduti a qualunque titolo, presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli od associazioni di qualunque specie ovvero l'esercente del locale ove tali apparecchi sono installati, nel caso in cui ne sia proprietario”*.

Anche in questo caso, dunque, si ritiene che non sia intervenuta alcuna modifica alla normativa vigente e, come affermato più in generale con riguardo agli apparecchi di cui alla comma 7 da ADM nella richiamata Circolare del 19 maggio 2022 *“Il pagamento dell'imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell'apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del TULPS”*.

Con specifico riguardo agli oratori parrocchiali, luoghi aperti al pubblico che ospitano il calciobalilla, dunque, si ritiene che non siano per il momento interessati da alcuna variazione nella disciplina né con riguardo alle regole amministrative né con riguardo all'imposizione tributaria.

Roma , 1° luglio 2022.

---

<sup>9</sup> Modalità di pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, per l'anno 2004, connessa agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.